



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 65

DEL 03/10/2012

OGGETTO: "Richiesta Adozione Regolamento Definizione Agevolazione dei Tributi Locali presentata dai Consiglieri Comunali Ficili B. e Marino M."

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di Ottobre, alle ore 18,20, in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 28/09/2012, Prot. N° 25646, notificato a norma di legge, in seduta di aggiornamento lavori del C.C. del 27/09/2012.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Dott. Vincenzo Bramanti.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI

PRESENTI

- 1) BRAMANTI VINCENZO - (U.D.C.)
- 2) FICILI BARTOLOMEO - (U.D.C.)
- 3) CARUSO CLAUDIO - (P.D.)
- 4) VINDIGNI GIORGIO GIUSEPPE - (U.D.C.)
- 5) MARINO MARIO - (U.D.C.)
- 6) RIVILLITO ANTONINO - (PATTO PER SCICLI)
- 7) VERDIRAME ROCCO - (M.P.A.)
- 8) CIAVORELLA GIOVANNI MASSIMO - (TERRITORIO)
- 9) FERRO GUGLIELMO - (SCICLI BENE COMUNE)
- 03) MICELI MAURIZIO - (LIBERI E CONCRETI - F.L.I.)

- 11) SCIMONELLO GUGLIELMO - (TERRITORIO)

- 12) ALFIERI BERNADDETTA ASSUNTA - (SCICLI BENE COMUNE)
- 13) PUGLISI GIUSEPPE - (TERRITORIO)

ASSENTI

- 1) CAUSARANO MARCO - (P.D.)
- 2) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (P.D.L.)
- 3) CARUSO ANDREA - (P.D.L.)
- 4) FIORILLA ENRICO - (M.P.A.)
- 5) VOI GIOVANNI - (PATTO PER SCICLI)
- 6) AQUILINO GIANPAOLO - (P.D.)
- 7) GIANNONE VINCENZO - (P.D.)

Il Presidente pone in discussione il punto N. 9 all'O.d.G., avente ad oggetto: "*Richiesta Adozione Regolamento Definizione Agevolazione dei Tributi Locali presentata dai Consiglieri Comunali Ficili B. e Marino M.*".

Il C.C. Ficili illustra la mozione. **(ALLEGATO 1)**

Il C.C. Verdirame chiede che questo Regolamento abbia efficacia retroattiva a partire dal 2000.

L'Ass. Frasca dichiara che dalla parte della G.C. nulla osta a venire incontro ai cittadini, bisogna però verificare se tutto questo è fattibile.

Il C.C. Ferro chiede se questo regime di agevolazioni si riferisce al passato o al futuro.

Il Sindaco precisa che si tratta solo delle sanzioni, per cui se la legge consente di andare incontro alle esigenze dei cittadini, l'Amministrazione è d'accordo.

Il C.C. Rivillito richiama la deliberazione di C.C. n. 133 del 1998. Afferma che bisogna consentire ai cittadini di pagare senza sanzioni.

Il C.C. Caruso Claudio dichiara di essere d'accordo in linea generale, tuttavia invita l'Amministrazione a verificare se la cosa è fattibile, evitando le conseguenze delle sanatorie. Manifesta i propri dubbi sulla legittimità dell'atto deliberativo che si dovrebbe fare.

Il C.C. Ciavorella dichiara di condividere la proposta del C.C. Ficili per venire incontro alle problematiche dei cittadini.

Il C.C. Vindigni sostiene che non si tratta di un atto di sanatoria, ma si tratta di dare mandato all'Amministrazione per cercare di trovare una soluzione per risolvere i pregressi. Legge la proposta.

(ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3)

Il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 13

1. Astenuti 3 (*Caruso Claudio – Alfieri – Ferro*)
2. Voti favorevoli 13

La proposta è approvata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Vincenzo Bramanti)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Prot. n. 133 del 20-9-12
COMUNE DI SCIACCI
27/9/12
Prot. n. 20 SET. 2012
Arrivo
Categ. | Classe | Fasc.

Pres. CC.
sindeco
seg. generale
segreteria
fasc.

h. p. 1

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Signor Sindaco

Al Segretario Generale

All'Addetto Stampa

Loro Sedi

OGGETTO: Richiesta Adozione Regolamento Definizione Agevolata dei Tributi Locali.
Inserimento di detta Richiesta all'Ordine del Giorno del 1° Consiglio Comunale.

I sottoscritti consiglieri Comunali

Premesso

che il Comune di Sciaci sta inviando ai cittadini avvisi di accertamento riguardanti TARSU degli anni periodo 2006-2010, e l'imposta comunale degli anni dal 2007 al 2010,

Preso Atto

che detti avvisi stanno causando un forte allarmismo tra i cittadini per gli eccessivi importi da pagare entro 60 giorni;

che le difficoltà economiche delle famiglie non permettono l'adempimento nei termini previsti del versamento di tali tributi locali

Considerato

che l'ente Comune si trova in una situazione di difficoltà di cassa;

che tale opportunità potrebbe aumentare il gettito e migliorare i flussi di cassa, nonché definire le liti pendenti;

Visto l'art. 13, comma 1 della legge 27/12/2002 (legge Finanziaria 2003) che introduce la possibilità per gli Enti Locali di istituire provvedimenti di sanatoria per tributi locali di propria competenza

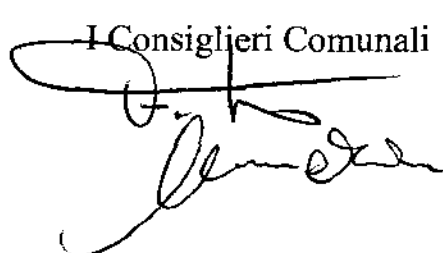
Si Propone

di adottare un regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali in tempi rapidi, come già ottemperato da altri Enti.

Per i motivi sopradescritti si **CHIEDE** l'inserimento di detta richiesta al 1° Punto dell'ordine del giorno del Primo Consiglio Comunale utile, affinché lo stesso si pronunci in merito.

Sciaci 19 settembre 2012

I Consiglieri Comunali

 (Ficili)
(MARINO)

IL CONSIGLIO DECIDE DI

ALL-2

DARE MANDATO AL SINDACO E
ALLA GIUNTA A DARE DIRETTIVE AL
CAPO SETTORE TRIBUTI AFFINCHÉ
PREDISPONGA UN RECOLEMENTO (BOZZA PROPOSTA
CHÉ SI ALLEGA) PER LA DEFINIZIONE
ACCEVOCATA DEI TRIBUTI COMUNALI COSÌ
COME DISPOSTA DALLA LEGGE 289/2002.

18



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52 commi 1 e 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari alla data del 31/12/2009, in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche –
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n° 296 del 27.12.2006 –
3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata tutti i rapporti tributari già oggetto di atti impositivi, anche se non ancora definitivi, purchè notificati prima che sia perfezionata l'istanza per la definizione agevolata disciplinata dal successivo art. 6; sono egualmente esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo medesimo –
4. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata tutte le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite, nonché tutte le controversie tributarie instaurate in data successiva a quella di pubblicazione del presente regolamento –

5. Sono escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme eventualmente richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n° 639 –
6. Non possono usufruire la definizione agevolata tutti gli evasori totali dei tributi oggetto del presente regolamento ad esclusione dei passi carrabili –

Art. 2 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2009, hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della Legge n° 296 del 27.12.2006, possono definire i rapporti tributari ancora pendenti relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria –
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della Legge n° 296 del 27.12.2006, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alla annualità 2006 -2007 -2008 -2009 - 2010 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria –
1
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo a partire dalla data di esecutività del presente regolamento i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si

richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 –

4. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati presenti sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi (Allegato A al presente regolamento) di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione –

Art. 3 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI –

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2009, hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010 , mediante il versamento di una somma pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria –

E' altresì prevista una riduzione d'imposta per tutti coloro che rientrano nei casi sotto riportati:

SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI IMPOSTA
1. INCENTIVO PER GIOVANI COPPIE CHE HANNO CONTRATTO MATRIMONIO DAL 01.01.2006 IN POI	10%
2. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA ALMENO UN COMPONENTE RESIDENTE DI ETA' SUPERIORE AD ANNI 65. IL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE DOVRA' POSSEDERE UN REDDITO NON SUPERIORE AD €.10.000,00 (DA DIMOSTRARE MEDIANTE CERTIFICAZIONE ISEE)	10%
3. NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA ALMENO UN COMPONENTE RESIDENTE DI ETA' SUPERIORE AD ANNI 75. IL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE DOVRA' POSSEDERE UN REDDITO NON SUPERIORE AD €.10.000,00 (DA DIMOSTRARE MEDIANTE CERTIFICAZIONE ISEE)	20%
4. NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE RESIDENTE CON COMPONENTE PORTATORE DI HANDICAP/INVALIDO AL 100% CON REDDITO CHE NON SUPERI €. 15.000,00 (DA DIMOSTRARE MEDIANTE CERTIFICAZIONE ISEE)	20%

2. Ai fini del comma 1, solo a partire dalla data di esecutività del presente regolamento, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30 giugno 2011**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti e degli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2006 - 2007 - 2008 - 2009 2010 -
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati presenti sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi (Allegato B al presente Regolamento); in particolare per le ipotesi di infedeltà delle predette denunce, dovrà contenere anche: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni denunciati in modo infedele con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

18

**Art. 4 – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E
AREE PUBBLICHE – (C.O.S.A.P.) –**

1. I soggetti passivi del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, alla data dell'approvazione del presente Regolamento, hanno presentato ai sensi dall'art. 50, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'importo dovuto e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161 della legge n° 296 del 27.12.2006, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010, mediante il versamento di una somma pari al 100% dell'importo dovuto con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria –
2. I soggetti passivi del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, della legge n° 296 del 27.12.2006, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009-2010 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria –
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo a partire dalla data di esecutività del presente regolamento, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30 giugno 2011**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi (Allegato C al presente regolamento), con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2006 – 2007 – 2008 – 2009-2010 –

4. Tutti coloro che non hanno denunciato il PASSO CARRABILE possono regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti di questo Ente presentando apposita istanza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011, relativamente alle annualità 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 -
Il predetto U.R.P. provvederà a richiedere i pareri necessari agli Uffici competenti onde trasmettere all'Ufficio COSAP le suddette richieste già esitate -
5. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

**Art. 5 - Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di
I.C.I. - T.A.R.S.U. - T.O.S.A.P. e Imposta Comunale sulla
Pubblicità -**

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità pendenti in ogni stato e grado o trattate con sentenza non definitiva, per le quali non sono decaduti i termini per la proposizione dell'appello in un grado superiore, possono essere definite con il pagamento di una somma pari alle seguenti percentuali dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, della tassa o della maggiore tassa dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria secondo la seguente articolazione:
- Nel caso non sia ancora intervenuta la sentenza di merito nel primo grado di giudizio: 75% -
 - Nel caso della sentenza di merito di primo grado o di secondo grado sia risultato soccombente il contribuente: 85% -
 - Nel caso della sentenza di merito di primo grado o di secondo grado sia risultato soccombente il Comune: 60% -
- La percentuale di abbattimento degli importi dovuti dovrà essere applicata in base all'ultimo giudizio emesso dalla competente Commissione adita in ordine di grado, ancorchè non definitivo.





Restano altresì valide le definizioni presentate entro il 29/10/2010 anche per quei soggetti che hanno proposto istanza, a seguito di una sentenza non passata in giudicato, i cui termini per la proposizione dell'appello non erano decaduti alla data del 29/10/2010, ancorchè lo stesso non è stato notificato a questo Comune di Aci³Castello.

Restano escluse le controversie per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento sono intervenute sentenze passate in giudicato

2. Ai fini di cui al comma 1, solo a partire dalla data di esecutività del presente regolamento, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30 giugno 2011**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi (Allegato D del presente regolamento), con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato per il quale è stato promosso il contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie -
 3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario pendente, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
 4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31 dicembre 2010: detto termine sarà comunicato a cura del soggetto istante agli organi giurisdizionali interessati unitamente alla richiesta di sospensione di cui al successivo comma 5.
 5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata; detta richiesta dovrà essere munita di un visto apposto dall'Ente comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata -
 6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.
- 

Art. 6 - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata -

1. La domanda di definizione agevolata potrà essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale comunque, anche da altri soggetti legittimati, dalla legge e dai regolamenti comunali relativi ad ogni singolo tributo, a sottoscrivere le dichiarazioni e/o denunce. La definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune, entro e non oltre il 30 giugno 2011 -
2. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Comune attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, in mancanza la definizione non potrà essere considerata perfezionata.
3. A richiesta dell'interessato, l'importo complessivo dovuto per ciascun tributo ai sensi delle precedenti disposizioni, può essere versato a rate, secondo le seguenti modalità:
 - a) La prima rata, pari al 25% dell'importo complessivo, deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'attestazione originale del versamento va allegata all'istanza di definizione -
 - b) La residua somma può essere versata, in base ai seguenti scaglioni d'imposta, nel seguente numero di rate bi/trimestrali, di pari importo, senza applicazione di interessi:
 1. N° 3 rate trimestrali se l'importo complessivo da condonare non supera € 2.000,00 -
 2. N° 4 rate trimestrali se l'importo complessivo da condonare non supera € 10.000,00 -
 3. N° 5 rate bimestrali se l'importo complessivo da condonare non supera € 50.000,00 -
 4. N° 6 rate bimestrali se l'importo complessivo da condonare supera € 50.000,00 -





C) Per i soggetti, di cui all'art.5, i cui importi da rateizzare rientrano nella fascia di cui al punto 2 (4 rate trimestrali), 3 (5 rate bimestrali) o 4 (6 rate bimestrali) qualora dovessero pagare l'intero importo dovuto in una sola soluzione entro i termini previsti per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata liti pendenti, oltre a beneficiare delle percentuali di abbattimento previste dal comma 1 usufruiranno di un ulteriore sconto pari al 5%. Pertanto nel caso in specie le percentuali saranno così riformulate:

- Nel caso non sia ancora intervenuta la sentenza di merito nel primo grado di giudizio: 70% -
- Nel caso della sentenza di merito di primo grado o di secondo grado sia risultato soccombente il contribuente: 80% -
- Nel caso della sentenza di merito di primo grado o di secondo grado sia risultato soccombente il Comune: 55% -

Gli importi introitati a seguito della definizione di cui al presente comma, saranno accantonati ed utilizzati per il pagamento di debiti fuori bilancio, fino ad estinzione debito.

I soggetti interessati devono esibire all'ufficio Tributi l'attestazione originale dell'avvenuto pagamento - La richiesta di rateizzazione dovrà essere effettuata al momento della presentazione dell'istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi - Nell'ipotesi che al pagamento della prima rata non segua quello relativo alle successive, l'istanza viene rigettata d'ufficio, con esclusione delle istanze presentate ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, l'importo delle rate successive viene riscosso coattivamente a mezzo ruolo detratto l'importo delle rate pagate -

Art. 7 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata -

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
- 

**Art. 8 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del
presente regolamento -**

1. Il presente regolamento, entra in vigore ad avvenuta esecutività del Delibera di approvazione del presente Regolamento e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 2 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 -
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire adeguata diffusione delle disposizioni del presente regolamento anche mediante internet.